

N.4635

CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGIO

POPOLARE COSTRUITO COL CONTRIBUTO O CONCORSO DELLO

STATO CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UNICA SOLUZIONE.

(D.P.R. 17-1-1959, n. 2 e successive modificazioni)

Con la presente scrittura privata da valere quale pubblico atto, tra i sottoscritti:

1) - **Com.te VALLARINO UBALDO** nato il 16 giugno

1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi,

il quale agisce unicamente nella sua qualità di Presidente dell'ISTITUTO

AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRIN-

DISI (I.A.C.P.), esclusa ogni sua personale responsabilità, a ciò autorizzato

con Delibera Consiliare in data **venti marzo 1962**, che in copia

conforme trovasi allegata a precedente atto per autentica da Notaio VIN-

CENZO LOIACONO da Brindisi annotato al Numero 47477/3229 del

Repertorio in data 17 giugno 1963, da una parte, e:

2) - **LORIZZO SALVATORE, tabaccaio, nato il 9/8/1916**

a Ostuni ove domicilia, Via F. Tamburrini-sc. F/2.-

PREMESSO

Che il Signor **Lorizzo Salvatore** assegnatario di

un alloggio popolare, costruito in base alla legge

alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di **OSTUNI**

alla Via **F. Tamburrini,** piano **rialscala F**

interno **2** composto di Numero **tre** vani utili e numero **due**

accessori, ha chiesto, ai sensi del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2 e

successive modificazioni, la cessione in proprietà dell'alloggio predetto con

pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione;

mappale 89 subalterno 324/8 del Comune di OSTUNI-	r.c.e.814- in testa a ISTITUTO AUTONOMO CASE POPO-	LARI.-	L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da parte dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, di ulteriori opere di ultimazione o miglioria. Il compratore dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e pertanto di ricevere in proprietà l'immobile, come sopra venduto, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizioni in cui si trova, senza veruna garanzia per vizi occulti.	ART. 4° — La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Lire UNMILIONE, QUATTROCENTOCINQUEMILA (L. 1.405.026) VENTISI.-	quale risulta (per gli alloggi ultimati prima del primo luglio 1961) dal valore venale stabilito dalla Commissione ===== di cui all'articolo 561 del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2 e successive modificazioni, ridotto del 30% a norma dell'articolo 6 del citato D.P.R. Numero 2 e successive modificazioni.	La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Lire ===== (b=====)	quale risulta (per gli alloggi ultimati dopo il primo luglio 1961) dal costo di costruzione dell'alloggio determinato, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 27 aprile 1962, Numero 251, dall'Ufficio del Genio Civile di Brindisi	al netto dei contributi statali.	Tale prezzo il Signor Lorenzo Salvatore ha già versato	sul conto corrente postale numero 26/2171 intestato a ISTITUTO AUTO-	
---	--	--------	--	---	--	---	--	---	---	--	--

NOMO CASE POPOLARI BRINDISI « Servizio Cassa Depositi e Prestiti	per alienazione stabili » con il vincolo « vincolato per prelievi unicamente a mezzo postagiro a favore del conto corrente postale numero 1/10179 intestato a Cassiere Cassa Depositi e Prestiti — Tesoriere Centrale dello Stato — Ricavato cessione case popolari » come risulta dalla bolletta di versamento numero 122 del 15 dicembre 1966, qui allegato "B" -	Con il che la proprietà dell'alloggio suindicato, con tutti i diritti, azioni e ragioni, s'intende trasferita all'acquirente.	ART. 5° — L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato, e però di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrne la legale documentazione.	L'Istituto venditore, a mezzo come sopra, dichiara alla propria volta che l'appartamento è esente dall'imposta sul patrimonio a termini del R.D.L. 5 ottobre 1935, Numero 1743 convertito nella legge 14 gennaio 1937, Numero 1151. Ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 17 gennaio 1959 Numero 2 l'acquirente, al quale si è trasferita la proprietà dell'alloggio, ha tuttavia diritto alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio oggetto del presente contratto.	Per l'effetto, l'Istituto venditore, come sopra rappresentato, dichiara di impegnarsi, come di fatto si impegna, di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca stessa, facendo carico la relativa spesa all'acquirente.	ART. 6° — L'acquirente, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2 non potrà, per dieci anni da oggi alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio acquistato. I contratti di alienazione stipulati in violazione del divieto di cui al primo comma del presente articolo
--	---	---	--	---	---	---

— Che, a seguito d'istruttoria della pratica, è stata accolta la domanda di
cessione in proprietà del Signor **Lorizzo Salvatore.**—

TUTTO CIO' PREMESSO

si addivene alla stipula del presente contratto —.

ART. 1° — La narrativa che precede forma parte integrante del presente
contratto.

ART. 2° — Il presente contratto vincola da una parte l'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.) come sopra rap-
presentato e dall'altra il Signor **Lorizzo Salvatore,**
ed i suoi eredi ed aventi causa.

ART. 3° — Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2
e successive modificazioni, il Signor **Vallarino Ubaldo**
nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di Brindisi, vende al Signor **Lorizzo**

Salvatore che accetta per sé, suoi eredi ed aventi causa, l'alloggio
compreso nel fabbricato sito nel Comune di **O S T U N I**
alla Via **F/Tamburrini,** piano **r.** scala **F** interno **2** composto
di numero **tre** vani utili e di numero **due** accessori, oltre la proprietà
pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina **con Bax Francesco, con Via a denominar=**
si e restante parte dell'edificio,

e la sua composizione meglio risulta dalla relativa planimetria che firmata
dalle parti, viene allegata al presente contratto sotto la lettera « A ».

Il fabbricato predetto di cui fa parte l'alloggio di che trattasi è segnato nel
Nuovo Catasto Edilizio Urbano alla Partita **6346-**

L'Ente proprietario ha facoltà, ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma, del

D.P.R. 17 gennaio 1959, N. 2, di procedere ai lavori di manutenzione ordina-

ria e straordinaria che non siano eseguiti dai condomini, recuperando la spesa.

Tale facoltà è limitata però alle opere strettamente indispensabili alla manu-

tenzione delle parti comuni e sino a che non siasi formata la maggioranza

degli assegnatari nel condominio, mentre per i singoli alloggi tale facoltà

potrà essere esercitata sino a che l'Ente ne mantenga la proprietà.

ART. 11° — Le spese, imposte e tasse, presenti e future, comunque conse-

guenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'acquirente che ac-

cetta di sostenerle con l'intesa di usufruire dei benefici fiscali di cui all'articolo

24 del D.P.R. 17 gennaio 1959, N. 2, benefici che qui espressamente richiede.

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere

il presente atto.

Il presente atto rimane depositato in atti del Notaio dottor VINCENZO

LOIACONO da Brindisi che ne autentica le firme.

Brindisi, li 17 dicembre 1966.-

F/to: Ubaldo Vallarino;

F/to: Lorisso Salvatore.-

Numero 85235 del Repertorio

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor VINCENZO LOIACONO, Notaio in Brindisi, iscritto

nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi.

CERTIFICO

Che, previa rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, i signori:

	colo sono nulli di pieno diritto.
	ART. 7° — L'acquirente, ai sensi dell'articolo 16, quarto comma, del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2, sostituito dall'articolo 8, secondo comma, della legge 27 aprile 1962, Numero 231, ha facoltà di affittare l'alloggio, nei casi
	ivi previsti, previo consenso del Provveditore alle Opere Pubbliche (OO. PP.)
	competente per territorio all'uopo delegato con D.M. 8 gennaio 1965, N. 172.
	La domanda di autorizzazione all'affitto, redatta in carta da bollo, sarà in-
	viata al competente Provveditore alle OO. PP. corredata dei documenti che
	comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso. Tale consenso si
	intenderà tacitamente accordato ove siano decorsi novanta (90) giorni dalla
	data di arrivo al Provveditore predetto della domanda senza che sia stata
	comunicata alcuna risposta. La richiesta di atti per il completamento del-
	l'istruttoria importa sospensione del termine suindicato sino al completa-
	mento medesimo.
	ART. 8° — L'acquirente, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 17 gennaio
	1959, Numero 2, non potrà conseguire, né in affitto, né in proprietà, altro
	alloggio delle Amministrazioni od Enti indicati nell'articolo 1 del D.P.R. 17
	gennaio 1959, N. 2 o comunque costruiti col contributo o concorso dello Stato.
	I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al primo comma del pre-
	sente articolo sono nulli di pieno diritto.
	ART. 9° — A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del
	presente contratto di vendita, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte
	l'alloggio oggetto del presente contratto passa al condominio costituito in
	base alle vigenti norme del codice civile.
	L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e

1) - Com.te V LLARINO UBALDO nato il 16 giugno
1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi,
quale Presidente dell'ISTITUTO AUTONOMO per le Case POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, e:

2) - LORIZZO SALVATORE, tabaccaio, nato il 9/8/1916
a Ostuni ove domiciliato, Via F. Tamburrini, sc. F/2;
della cui qualità e identità personale io Notaio sono certo, hanno apposto
in mia presenza la propria firma in calce, a margine del foglio intermedio e
sugli allegati del contratto che precede.

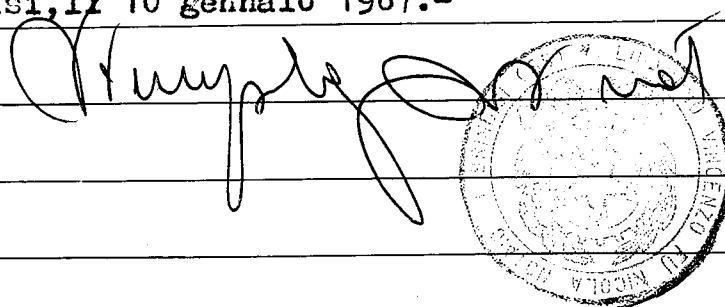
Richiesto in Brindisi, addì diciassette dicembre mille=
novcentosessantasei (17-12-1966).-

F/to: Vincenzo Loiacono notaio.-

Registrato a Brindisi il 27 dicembre 1966 al Nume=
ro 11974-Mod. II°.-

Copia conforme all'originale ad uso legale.-

Brindisi, li 10 gennaio 1967.-

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Vincenzo Loiacono', is written over a circular notary seal. The seal is embossed or stamped and contains the text 'NOTAIO VINCENZO LOIACONO' around a central emblem.